



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST IN VIDEOCONFERENZA O AUDIOCONFERENZA DA REMOTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito Società della Salute) che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto su decisione del Presidente dell'Assemblea dei Soci.
2. Ai sensi della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., sono organi della Società della Salute: l'Assemblea dei Soci, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore e il Collegio Sindacale.
3. Il presente Regolamento disciplina principalmente le sedute dell'Assemblea dei Soci, ma si applica anche alle sedute della Giunta Esecutiva, con le precisazioni contenute nell'art. 13 e, ove compatibile, anche alle riunioni degli altri organi della Società della Salute, su decisione del Direttore della Società della Salute.
4. Il presente Regolamento applica quanto previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 8 comma 12 dello Statuto della Società della Salute approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 12/2009.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 267/2000 e ai criteri di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020: a) pubblicità: le sedute dell'Assemblea dei Soci sono pubbliche, ad eccezione delle sedute che hanno carattere riservato, trattando questioni relative a persone su cui possono venire espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali (per le sedute della Giunta Esecutiva si rinvia a quanto indicato all'art. 13 del presente regolamento); b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai componenti dell'Assemblea dei Soci contenuta nell'avviso di convocazione (fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione); c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza; b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento; c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito; d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione; e) la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti dell'Assemblea dei Soci; f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato; g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Esecutiva e, ove necessario, dell'Assemblea dei Soci; h) la sicurezza dei dati e delle informazioni; i) la tracciabilità delle riunioni mediante verbalizzazione e l'acquisizione e la conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Presidente abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo a eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Presidente della Società della Salute convoca le sedute dell'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto, anche mediante posta elettronica. Allo stesso modo è informato il Direttore.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. Se del caso, l'avviso di convocazione è inoltrato, così come previsto dallo Statuto della Società della Salute, anche ad altri soggetti istituzionali (es. Collegio Sindacale, Nucleo di Valutazione, Presidenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore, ecc.).
6. La presentazione di ulteriore documentazione avviene mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica indicato dal componente medesimo.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea dei Soci è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Presidente, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei componenti l'Assemblea dei Soci e la presenza del numero legale. I partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti l'Assemblea dei Soci in aula, che quelli collegati da remoto in caso di seduta tenuta in forma mista.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'Assemblea dei Soci sono regolati dal Presidente della stessa.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare: a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento (il Presidente può dare corso ugualmente all'Assemblea dei Soci se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza. In alternativa può disporre una sospensione temporanea dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici); b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza (in questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in

altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti, trascorso il quale si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori).

3. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi o integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno oppure nel caso di atti che debbano essere posti all'esame dell'Assemblea dei Soci in corso di seduta e che non siano stati sottoposti a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire la sospensione della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai componenti l'Assemblea dei Soci e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'Assemblea dei Soci possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti l'Assemblea dei Soci presenti e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i componenti l'Assemblea dei Soci a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

2. Il Presidente può autorizzare interventi di altri soggetti invitati all'Assemblea dei Soci in relazione a determinati argomenti.

3. I componenti dell'Assemblea dei Soci ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono (che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi).

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il componente interessato deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimo l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso: a) per chiamata nominale, attivando la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione; b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento; c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti l'Assemblea dei Soci votanti e l'espressione del voto.

3. Nel caso di cui alla lettera a) il Presidente: a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente l'Assemblea chiamato per appello nominale a esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza; b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto; c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente, alla scadenza del quale, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può: a) riaprire la votazione, dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati, ma impossibilitati a partecipare, sono considerati assenti giustificati; b) rimandare l'esito della votazione, qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Componente dell'Assemblea che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre: a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale; b) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso; c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate; d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti e sarà conservata agli atti dalla Società della Salute per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo componente dell'Assemblea di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13 - Sedute della Giunta Esecutiva

1. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche, come previsto dall'art. 8 comma 5 dello Statuto dell'ente.

2. Le convocazioni alle sedute dell'organismo in questione possono avvenire con le modalità di cui all'art. 4 ovvero in forma semplificata, che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte degli interessati.

3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'art. 12.

Art. 14 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea dei Soci, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute dell'Assemblea dei Soci e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.